

Università degli Studi di Sassari
Regolamento di Ateneo sui Corsi di Dottorato di ricerca

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'università, nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono, qui e di seguito:
 - a) per regolamenti i regolamenti emanati dalle università e altri enti di ricerca di cui all'articolo 2, comma 2, D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, e successive modificazioni;
 - b) per ministro e per ministero il ministro e il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);
 - c) per ateneo l'università degli studi di Sassari;
 - d) per ANVUR l'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Art. 2

Finalità dei corsi di dottorato di ricerca

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per svolgere attività di ricerca e di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello "spazio europeo dell'alta formazione" e dello "spazio europeo della ricerca" ed alla cooperazione col sistema produttivo.

Art. 3

Durata dei corsi, articolazione, attivazione e accreditamento

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatti salvi i casi di cui all'art. 11 del presente regolamento.
2. Il percorso formativo dei dottorandi è formulato ed espresso in 60 crediti di formazione alla ricerca (CFR) annuali. Il CFR, in termini di impegno orario complessivo per studente, è equivalente al CFU (Credito Formativo Universitario) di cui all'art. 4 del regolamento didattico di ateneo. I CFR si acquisiscono tramite attività didattica e di ricerca, pubblicazioni, presentazione di lavori a congressi e convegni e attività seminari, assistenza agli studenti di laurea. La quantificazione nel numero di CFR assegnati a ciascuna tipologia di attività dei dottorandi avviene secondo criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola di dottorato.
3. Le attività didattiche complementari all'attività di ricerca dovranno includere attività trasversali, anche comuni tra più o tutti i dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Le altre attività didattiche complementari devono essere definite dai singoli corsi in relazione ad esigenze più specifiche comuni o individuali.
4. Prima dell'inizio di ogni ciclo di dottorato, e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno, dovrà essere approvata e pubblicizzata, anche tramite il sito web dell'università di Sassari, l'offerta formativa di ciascun corso di dottorato. I piani formativi di ciascun corso di dottorato devono essere predisposti secondo linee guida stabilite dalla Scuola. La stessa Scuola stabilisce le modalità di partecipazione, di attestazione della frequenza e della eventuale valutazione del livello di

apprendimento per ciascuna attività didattica o seminariale di Ateneo seguita dal dottorando.

5. L'attività didattica strutturata svolta e certificata dai professori e dai ricercatori nell'ambito di un corso di dottorato con sede amministrativa nell'università di Sassari concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei limiti e alle condizioni stabilite dagli organi accademici, rientrando nel carico didattico complessivo del docente in base alla programmazione didattica del dipartimento. L'impegno didattico dei docenti non potrà in ogni caso esaurirsi nelle attività svolte all'interno del dottorato.

6. I Corsi di Dottorato di ricerca sono istituiti su proposta della Scuola di Dottorato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

7. L'ateneo, su proposta della Scuola di dottorato e accreditamento ministeriale su conforme parere dell'ANVUR e a seguito di approvazione degli organi accademici, istituisce, con decreto del Rettore, corsi di dottorato anche in convenzione o in consorzio con altri atenei, enti di ricerca pubblici o privati, nazionali o internazionali, che abbiano per oggetto temi specifici di interesse comune.

8. L'accreditamento è concesso o negato con decreto del ministro, su conforme parere dell'ANVUR, e quindi trasmesso all'ateneo e al nucleo di valutazione. L'accreditamento ha durata quinquennale.

9. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

10. L'attività di monitoraggio, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento, è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del nucleo di valutazione.

11. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca sono stabiliti con appositi regolamenti, approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Organi del corso di dottorato di ricerca

1. Sono organi del corso:

- a) Il coordinatore;
- b) La giunta;
- c) Il collegio dei docenti.

Art. 5

Coordinatore del corso

1. Il coordinatore è eletto dal collegio dei docenti fra i professori a tempo pieno componenti il collegio stesso. L'elezione è indetta dal decano del collegio dei docenti e avviene a maggioranza semplice dei presenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Delle elezioni viene redatto un verbale che viene inviato per gli adempimenti di competenza, all'ufficio affari generali e, per conoscenza, all'ufficio alta formazione.

2. Il coordinatore rappresenta il corso di dottorato presso la struttura o le strutture che l'hanno promosso e presso gli organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi in esso previsti, presiede le riunioni del collegio e della giunta, sottopone proposte ad essi e dà attuazione alle loro determinazioni, propone le attività formative, predispone le proposte di rinnovo e provvede a tutte le esigenze non esplicitamente previste dal regolamento, perseguendo la migliore funzionalità e qualità del corso di dottorato.
3. Il coordinatore redige la relazione di autovalutazione, provvede altresì a raccogliere annualmente, nelle forme idonee, i dati aggregati relativi alla produzione scientifica dei dottorandi, e dei dottori di ricerca relativamente ai tre anni che seguono il conseguimento del titolo, all'occupazione dei dottori di ricerca formati nel corso, convoca periodicamente la Giunta ed il collegio dei docenti e (coadiuvato da un segretario) redige i verbali delle riunioni, che devono essere consegnati tempestivamente all'ufficio alta formazione dell'ateneo.
4. Il coordinatore provvede all'autorizzazione delle spese per il funzionamento ordinario del corso di dottorato sull'apposita voce di budget del centro autonomo di spesa cui il dottorato fa riferimento.
5. Il coordinatore verifica la conformità al presente regolamento delle delibere del collegio dei docenti e della giunta, e provvede alla trasmissione delle stesse all'ufficio alta formazione. Il coordinatore attesta annualmente, salvo diverse e specifiche richieste del soggetto finanziatore, previa comunicazione scritta dei relativi tutori, la frequenza dei dottorandi alle attività previste dal rispettivo programma didattico e di ricerca
6. Il coordinatore autorizza a svolgere periodi di studio all'estero fino ad un massimo di 6 mesi.
7. Il coordinatore indica un vice-coordinatore tra i professori, con delega di firma, per i casi di assenza o impedimento.
8. Il coordinatore ed il vice-coordinatore sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 6 Giunta

1. La giunta è nominata dal collegio, si compone di almeno un docente per ogni curriculum, ove istituiti, e comunque di almeno cinque docenti compreso il coordinatore, che la presiede.
2. La giunta resta in carica un triennio ed è rinnovabile.
3. La giunta delibera in merito a:
 - a) ripartizione del budget assegnato al corso;
 - b) termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
 - c) autorizzazione a svolgere periodi di studio e ricerca all'estero per periodi superiori ai 6 mesi;
 - d) ammissione all'esame finale;
 - e) scelta dei docenti valutatori esterni delle tesi di dottorato di cui all'art. 13, comma 2;
 - f) riduzione della durata legale del corso di dottorato nei casi di cui all'art. 11;
 - g) esclusione dal corso di dottorato e non ammissione all'esame finale, previa acquisizione del parere motivato del tutore, ai sensi dell'art. 12, comma 8;
 - h) attestazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, circa il soddisfacimento delle condizioni necessarie per il rilascio della certificazione di dottorato europeo ai dottorandi che ne abbiano fatto esplicita richiesta, entro il 30 settembre di ogni anno all'ufficio alta formazione, ed assenso al

riconoscimento della certificazione suddetta;

La giunta propone, inoltre:

- a) i nominativi dei componenti della commissione esaminatrice per l'ammissione al corso;
- b) i nominativi della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca.

4. La giunta, entro il 31 ottobre e prima dell'esame finale, approva una delibera di presentazione alla commissione giudicatrice, recante la relazione sulle attività svolte da ciascun candidato al termine della durata legale del corso; copia della delibera, sottoscritta dal coordinatore e dal segretario e in forma di estratto predisposto per ogni candidato, è consegnata a ciascun candidato ammesso all'esame finale entro cinque giorni.

5. La giunta valuta la compatibilità delle attività didattiche che possono essere, dietro istanza dell'interessato, svolte dai dottorandi nei limiti dell'art. 12 del presente regolamento.

6. Delle riunioni e delle deliberazioni assunte dalla giunta deve essere redatto un verbale da archiviare presso il dipartimento di afferenza, debitamente sottoscritto ed inviato tempestivamente all'ufficio alta formazione.

7. La Giunta propone le forme di utilizzazione dei fondi di funzionamento attribuiti al corso.

8. Le riunioni della Giunta possono essere svolte anche in via telematica, con modalità tali da garantire la corretta formazione della volontà collegiale.

Art. 7 **Collegio dei docenti**

1. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato; delibera, su proposta del coordinatore, il complesso delle attività formative del corso; svolge funzioni di indirizzo e guida dei dottorandi e verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi.

2. Il collegio è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza. I tutori, che seguiranno i dottorandi durante il percorso formativo, sono individuati tra i docenti appartenenti al collegio e devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di dottorato.

3. Il collegio dei docenti delibera in merito a:

- a) programmazione dell'attività didattico-formativa-scientifica, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Scuola di dottorato;
- b) indicazione del numero e della tipologia dei posti da bandire per il concorso di ammissione al corso;
- c) individuazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi minimi che il dottorando deve acquisire per il conseguimento del titolo;
- d) individuazione dei tutori ai sensi dell'art. 12, comma 2, del presente regolamento;
- e) sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al dottorato e convenzioni di co-tutela.

Il collegio dei docenti propone, inoltre, le convenzioni bilaterali fra l'università di Sassari ed altra (o altre) università estere consentendo la realizzazione di corsi di dottorato internazionali;

f) definisce le condizioni per la partecipazione dei dottorandi di area medica e medico-

veterinaria all'attività clinico - assistenziale, verificando la coerenza della stessa con l'indirizzo e i temi di ricerca del singolo dottorando.

4. Del collegio fa parte, con parere consultivo e limitatamente agli argomenti riguardanti i percorsi formativi, un rappresentante dei dottorandi del corso, eletto annualmente dai dottorandi tra gli iscritti al corso con le stesse modalità con cui è eletto il coordinatore. Del collegio fa anche parte, al fine di esprimere parere di legittimità sugli atti amministrativi, il responsabile amministrativo del dipartimento, che funge da centro di spesa del corso. Al collegio è anche aggregato il direttore del dipartimento sede del corso.

5. Il collegio esprime un giudizio, ed eventualmente delle raccomandazioni, sul programma che ogni dottorando del primo anno intende svolgere nel triennio (o biennio nel caso di frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca), inclusa la previsione di periodi presso altri enti o centri, in Italia e all'estero, ed approva la scelta del tutore.

6. Delle riunioni e delle deliberazioni assunte dal collegio dei docenti deve essere redatto un verbale da archiviare presso il dipartimento di afferenza, debitamente sottoscritto ed inviato tempestivamente all'ufficio alta formazione.

7. Le riunioni del collegio possono essere svolte anche in via telematica, con modalità tali da garantire la corretta formazione della volontà collegiale.

Art. 8

Scuola di Dottorato di Ateneo

1. È istituita presso l'Ateneo la Scuola di Dottorato di Ricerca (di seguito indicata come Scuola) dell'Università degli Studi di Sassari, con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività relative ai Corsi di Dottorato di ricerca. Alla Scuola afferiscono tutti i Corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Sassari e i Corsi attivati in convenzione con altri Atenei.

2. In particolare, la Scuola svolge, fra l'altro, i seguenti compiti:

- promuovere e incrementare la collaborazione tra i Corsi di dottorato ed il contesto sociale, istituzionale ed economico esterno (istituzioni, aziende, Enti, ecc.), anche con funzioni di raccordo con ulteriori organi e uffici dell'Ateneo;
- promuovere e curare la pubblicizzazione, anche a livello internazionale, della complessiva offerta di Uniss relativamente al terzo livello della formazione universitaria, e contribuire al rafforzamento del sistema di comunicazione dei singoli Corsi di dottorato;
- promuovere l'internazionalizzazione dei Corsi di Dottorato, in particolare favorendo la mobilità dei docenti, ricercatori e dottorandi;
- definire, ove possibile, sistemi comuni di selezione e di valutazione dei dottorandi, anche con sistemi di comunicazione a distanza per agevolare la valutazione di dottorandi stranieri;
- contribuire all'individuazione e all'organizzazione di attività formative comuni, specie in relazione a Corsi di dottorato appartenenti alla medesima macro-aree scientifico-disciplinari;
- promuovere il coordinamento e, laddove possibile, la gestione coordinata, di servizi comuni (accoglienza, organizzazione di corsi di lingua per i dottorandi stranieri, ecc.);
- promuovere un sistema di autovalutazione e monitoraggio delle carriere dei dottori di ricerca condiviso e uniforme;
- contribuire con l'Ateneo all'attività di inserimento nel mondo del lavoro dei dottori di ricerca.

- contribuire all'individuazione e alla definizione delle modalità di utilizzo di foresterie, da dedicare in particolare ai dottorandi, ricercatori e docenti stranieri;
- contribuire all'adempimento delle altre attività indicate nel Regolamento di Ateneo sui corsi di dottorato di ricerca;

3. Alla Scuola è assegnato un referente amministrativo, con la funzione di supporto amministrativo ed organizzativo alla gestione dei Corsi di dottorato e della Scuola stessa.

4. Sono organi della Scuola: il Direttore della Scuola ed il Consiglio della Scuola.

5. Il Direttore della Scuola la rappresenta e presiede il Consiglio della Scuola.

6. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore tra i professori ordinari dell'Ateneo in possesso di adeguato curriculum scientifico.

7. Il Direttore dura in carica tre anni.

8. Il Consiglio della Scuola è costituito da: a) i Coordinatori Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso Uniss; b) i Referenti di sede dei Corsi di Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso altri Atenei; c) due Rappresentanti dei dottorandi, uno per l'Area Umanistica ed uno per l'Area Scientifica, eletti dagli iscritti ai Corsi di Dottorato suddivisi per Area di riferimento. I Rappresentanti dei Dottorandi restano in carica per tre anni, salvo interruzione o conclusione del Corso.

9. La composizione del Consiglio può essere integrata con rappresentanti - senza diritto di voto - di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola.

10. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività della Scuola;
- promuovere e incentivare la collaborazione scientifica e, in genere, culturale nelle attività di didattica e di ricerca svolte dai dottorati con Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali e internazionali, ove possibile a Consorzi di Scuole di Dottorato in forma anche interdisciplinare;
- promuovere ed organizzare attività formative di base comuni ai diversi Corsi di Dottorato;
- esprimere parere relativamente alla proposta di istituzione di nuovi Corsi di Dottorato;
- presentare al Consiglio di Amministrazione richieste di finanziamenti per lo svolgimento delle attività dei Corsi di Dottorato;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi per il funzionamento dei Corsi;
- proporre le modalità e i criteri di attribuzione di borse di studio e di varie forme di sostegno finanziario ai dottorandi, sentiti i Collegi dei Docenti, nonché formulare la proposta di ripartizione delle borse di studio tra i diversi corsi di Dottorato;
- individua le modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato.

11. La carica di Direttore della Scuola di Dottorato è incompatibile con quella di Rettore, Pro Rettore vicario, Delegato Rettorale, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente della Struttura di Raccordo.

Art. 9 **Accesso**

1. Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso, alternativamente, di una laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, o un titolo accademico equipollente, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e preventivamente riconosciuti dalle autorità accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. È consentita la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per l'ammissione ai corsi, sub condizione, ai laureandi che non siano in possesso del titolo alla data di scadenza del bando, purché conseguano il titolo entro il termine del 31 ottobre dello stesso anno.
2. I cittadini stranieri in possesso di un titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato al quale intendono concorrere - corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire alla commissione concorsuale la dichiarazione di equivalenza. Per i vincitori di concorso, tali documenti dovranno essere tradotti in italiano ovvero presentati in inglese, francese o spagnolo, e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane.
3. Fermo restando che l'accesso ai corsi non ha limitazioni di cittadinanza, ai sensi del comma 1, ai cittadini stranieri possono essere riservati, con le modalità di cui all'art. 15, comma 9, uno o più posti, con o senza borsa di studio. Tale ammissione avviene previa valutazione della documentazione richiesta nel bando di concorso da parte della commissione giudicatrice. In assenza di candidati stranieri idonei, l'eventuale borsa di studio riservata verrà assegnata al primo candidato vincitore senza borsa nella graduatoria dei posti ordinari. Allo stesso modo, l'eventuale posto riservato senza borsa di studio che si rendesse disponibile in caso di assenza di candidati stranieri idonei, sarà assegnato, secondo le disposizioni del corso di dottorato, al primo candidato idoneo non vincitore nella graduatoria dei posti ordinari.
4. Qualora per assenza di candidati idonei uno o più posti ordinari non vengano coperti, questi possono essere assegnati a eventuali cittadini stranieri che abbiano presentato domanda per i posti riservati e che siano risultati idonei non vincitori. In tal caso, il posto riassegnato è sempre senza borsa di studio.

Art. 10 **Ammissione**

1. L'università disciplina le prove di ammissione, assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti. Le prove di ammissione devono concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Le modalità e i criteri di selezione e valutazione dei candidati sono individuati ogni anno dal consiglio della scuola di dottorato e riportati nel bando di concorso.
2. La commissione giudicatrice, nella prima seduta, individua e riporta nel relativo verbale i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi, definiti nel bando di concorso, prima di avviare le restanti procedure di selezione. Procedo, inoltre, alla dichiarazione di equipollenza ai soli fini concorsuali dei titoli di studio di cui all'art. 9 comma 1 conseguiti all'estero.
3. La commissione giudicatrice, nel caso di sedute dedicate alla sola valutazione della documentazione e dell'eventuale progetto di ricerca presentati dai candidati, può riunirsi con modalità telematiche purché queste siano idonee ad assicurare un corretto svolgimento dei lavori

di valutazione.

5. Qualora il bando preveda un esame colloquio, esso può svolgersi con modalità telematiche e di televideo conferenza, purché idonee a consentire l'accertamento dell'identità del candidato, a garantire la trasparenza e la pubblicità della prova e l'archiviazione dei relativi dati.

6. Il bando di concorso per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità attraverso il sito web dell'università, e dandone comunicazione sul sito della commissione europea EURAXESS e su quello del MIUR.

7. Il bando di concorso indica:

- a) gli anni di durata del dottorato;
- b) il numero complessivo dei posti a concorso;
- c) gli eventuali curricula attivati;
- d) nel caso di dottorati convenzionati con altri atenei, le sedi di frequenza del corso;
- e) i contributi a carico dei dottorandi, così come determinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, e la disciplina dei relativi esoneri;
- f) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 15, salve le eventuali borse riservate o vincolate a uno specifico ambito o settore di ricerca;
- g) nel caso di dottorati in convenzione con altri atenei ai sensi dell'art. 16, il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire, con l'indicazione dell'ateneo convenzionato che contribuisce agli oneri;
- h) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e della valutazione dei titoli;
- i) eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione dei contratti di apprendistato in alta formazione di cui all'art. 5 D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, ai sensi dell'art. 18, ed eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;
- j) gli eventuali posti riservati a studenti stranieri, ai sensi dell'art. 9, comma 3.

8. La commissione giudicatrice per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è nominata dal Rettore su proposta della giunta del corso, ai sensi dell'art. 6, comma 3. È composta da un presidente, che di norma è il coordinatore del corso, e, almeno, da altri due docenti scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo dell'Università o di altri atenei, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico disciplinari o alle aree ERC a cui si riferisce il corso, a cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il segretario verbalizzante è scelto tra i componenti della commissione.

9. Nel caso di corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

10. I candidati sono ammessi ai corsi di dottorato sulla base della formazione di una graduatoria di merito. Questa potrà essere unica o distinta per ciascun curriculum secondo la determinazione del corso che risulta dal bando. La graduatoria ufficiale dei vincitori sarà pubblicata sul sito dell'università a seguito di approvazione degli atti concorsuali con decreto rettorale. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, subentra il candidato successivo in graduatoria, purché non siano trascorsi tre mesi dall'inizio del corso.

11. L'iscrizione al corso di dottorato deve essere perfezionata entro il 31 ottobre, con conseguente assunzione di tutti i relativi doveri, compreso quello di frequenza, fatte salve le sole ipotesi di

sospensione di cui all'art. 12, comma 9, del presente regolamento.

12. La commissione esaminatrice dovrà concludere le procedure concorsuali entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della nomina e, comunque, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

13. Il rimborso delle spese di trasferta sostenute dai componenti esterni delle commissioni esaminatrici per l'esame di ammissione è a carico dell'apposito fondo del bilancio di Ateneo, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento per le missioni.

Art. 11

Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche

1. E' consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e la riduzione a due anni del corso di dottorato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso l'università di Sassari anche quando questa è solo sede di frequenza della scuola di specializzazione;
- b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione previo nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima che attesti la compatibilità con gli obiettivi formativi di quest'ultima;
- c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione dell'obbligo didattico a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
- d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

Art. 12

Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, senza interruzioni, salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 9 del presente articolo.

2. Il dottorando verrà seguito in tutto il suo percorso formativo da un tutore scelto tra i componenti del collegio dei docenti del corso. Eventuali co-tutoraggi da parte di docenti dell'Ateneo o di altre università italiane o straniere o figure appartenenti ad altri enti di ricerca, anche esterni al Collegio dei docenti, dovranno essere esplicitamente menzionati nel progetto di ricerca ed approvati dal collegio del corso.

Il dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo curriculum formativo e dal programma di ricerca individuale, ed entro sei mesi dall'inizio delle attività di ricerca è tenuto a presentare al collegio una proposta sul programma che intende svolgere nel triennio, sulla quale il collegio esprime un giudizio. Ai fini dell'ammissione all'anno successivo, il dottorando è tenuto a presentare al collegio, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché l'attestazione della eventuale partecipazione a seminari, congressi ed altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni. Entro il 30 settembre del terzo anno di corso, invece, ai fini dell'ammissione all'esame finale, il dottorando è tenuto a presentare al collegio una relazione sull'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti nell'intero triennio.

3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta della Giunta e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato

degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Al termine del dottorato tale limite viene meno.

I dottorandi di area medica ivi compresi quelli di area medico-veterinaria, possono partecipare all'attività clinico-assistenziale, nei limiti e secondo le modalità stabilite con apposita convenzione tra l'Ateneo o il Corso di dottorato e l'ente erogatore dell'attività assistenziale, e salva la delibera del Collegio dei docenti del dottorato di cui all'art. 7, comma 4, lettera g) del regolamento. Al termine del dottorato tale limite viene meno.

4. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Il godimento di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca è compatibile con il possesso di un reddito annuo personale complessivo lordo (esclusa la borsa di dottorato) non superiore a € 15.000 nell'anno solare in cui è percepita la borsa, salvo specifiche e diverse disposizioni in merito indicate dal soggetto finanziatore.

5. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per la durata residua del corso, e comporta l'obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite nell'anno in cui il superamento si è verificato. Il beneficiario della borsa di studio è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione il superamento del suddetto limite, e l'obbligo di restituire le mensilità di cui sopra sussiste anche in caso di mancata o omessa comunicazione da parte del beneficiario. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, tranne che con quella prevista per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e ricerca. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione della giunta, i dottorandi possono essere coinvolti in ricerche e consulenze per conto terzi commissionate dall'università ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

6. Ogni dottorando ha diritto a svolgere un periodo di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri in accordo con il suo tutore, previa autorizzazione del coordinatore per periodi di durata pari o inferiore a sei mesi e previa autorizzazione della giunta per periodi eccedenti i sei mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente regolamento. Al termine di tale periodo, il dottorando è tenuto a presentare al coordinatore del corso un attestato di frequenza rilasciato dal referente della struttura o centro ospitante individuato preventivamente dal tutore. Nel caso di periodo di frequenza all'estero, il coordinatore del corso trasmette l'attestato all'ufficio alta formazione. Ai titolari di borse di studio è concessa con decreto rettorale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la maggiorazione del 50% della borsa di studio, per un periodo complessivamente non inferiore a 15 giorni e non superiore a 18 mesi, per il periodo di permanenza all'estero.

7. La giunta del corso, sentito il parere del tutore, può proporre al Rettore, con delibera motivata, che un dottorando sia escluso dal corso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:

- a) giudizio negativo sulle attività svolte nell'anno di corso;
- b) assenze ingiustificate e prolungate;
- c) comportamenti in contrasto con le norme sulle incompatibilità, ovvero omessa comunicazione dell'avvenuto superamento del limite di reddito di cui al precedente comma 5;
- d) comportamenti in contrasto con i principi enunciati dal codice etico dell'ateneo e dal regolamento didattico di ateneo.

8. La sospensione dagli obblighi di frequenza del corso di dottorato, fino ad un massimo di un anno continuativo, è consentita, mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento con la ripresa della frequenza salvo diverse disposizioni da parte dell'ente finanziatore, nei seguenti casi:

- a) maternità;
- b) grave e documentata malattia;
- c) gravi situazioni familiari;
- d) eccezionalmente per altre motivazioni documentate e ritenute meritevoli dal Corso di dottorato;
- e) iscrizione a corsi universitari per la formazione degli insegnanti;

E' fatta salva la necessità, ai fini della sospensione di cui al presente comma, dell'autorizzazione del tutore.

Per i casi di cui alla lettera c) e d) il dottorando dovrà presentare una richiesta motivata alla Giunta del Corso di Dottorato al quale è iscritto, la quale si esprimerà in merito previa verifica della congruità e fondatezza della motivazione.

9. I dottorandi possono partecipare a gruppi di ricerca e presentare domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 18 legge 30 dicembre 2010, n. 240.

10. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato possono godere, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

11. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

12. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D.M. del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247.

13. I dottorandi sono coperti da assicurazione per responsabilità civile ed infortuni per tutta la durata legale del corso di dottorato, e per il periodo successivo eventualmente richiesto per il completamento e le modifiche alla tesi, secondo le indicazioni dei valutatori di cui al successivo art. 14, comma 2. La relativa copertura assicurativa viene contratta per loro conto e a loro carico dall'ateneo.

14. I dottorandi ammessi all'anno successivo di corso sono tenuti, al fine di regolarizzare l'iscrizione, al pagamento delle tasse entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 13

Adempimenti dei candidati all'esame finale

1. Al fine del conseguimento del titolo il candidato deve presentare apposita istanza al Rettore entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso.

2. Ciascuna tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, appartenenti a istituzioni esterne all'ateneo, anche eventualmente estere, comunque differenti da quelle dove il dottorando ha svolto attività di stage, di seguito denominati valutatori.

Nel caso in cui il dottorando abbia richiesto il rilascio della certificazione europea di cui al successivo art. 21, i valutatori dovranno appartenere a due università della unione europea diverse da quella del Paese in cui è iscritto il dottorando e da quelle dove il dottorando ha svolto attività di stage. I valutatori vengono indicati dalla giunta del corso entro e non oltre il 30 settembre. Ciascun coordinatore trasmetterà ai valutatori la tesi e gli allegati di cui al comma 3) entro e non oltre il 5 novembre. I valutatori trasmetteranno il giudizio e le relative comunicazioni di cui al comma 3) entro il 15 dicembre. Il giudizio dei valutatori è trasmesso dal coordinatore entro 3 giorni, per gli opportuni adempimenti, ai candidati e all'Ufficio Alta Formazione, al quale deve anche pervenire la delibera della giunta contenente la proposta di nomina della commissione giudicatrice per l'esame finale, nonché la data di quest'ultimo. Tali date sono suscettibili di variazione in caso di ripresa della frequenza dopo la sospensione di cui all'art. 12, comma 9, del presente regolamento. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica nella prima sessione utile o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. Il rilascio della certificazione europea è riservato ai soli candidati la cui tesi è ammessa alla discussione pubblica nella prima sessione utile.

3. Il candidato la cui tesi sia stata ammessa a discussione pubblica deve depositare due copie dell'elaborato in formato elettronico non modificabile, accompagnate da un breve sommario dei contenuti. La prima copia sarà archiviata presso l'Ufficio Alta Formazione, l'altra presso l'archivio istituzionale *uniss research* di ateneo, che provvederà anche al deposito legale presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze. All'atto del deposito il dottorando firma una declaratoria relativa alla pubblica accessibilità della tesi, ove può indicare un periodo, comunque non superiore a tre anni, nel corso del quale la tesi non sarà consultabile da parte di terzi, ai fini della tutela e dello sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale. Il candidato che alla data prevista per la discussione pubblica non abbia ottemperato agli obblighi di cui al presente comma è sospeso dall'esame finale. Tali casi dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Rettore, che valuterà discrezionalmente la loro fondatezza e adotterà i provvedimenti conseguenti.

4. Il candidato deve trasmettere copia della tesi a ciascuno dei componenti della commissione di esame entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della composizione della commissione.

5. Il candidato che non si presenti all'esame finale può essere giustificato ed ammesso alla discussione nella prima data utile successiva, previa certificazione dell'ufficio alta formazione, nelle sole ipotesi di:

a) malattia;

b) caso fortuito o forza maggiore.

Tali ipotesi devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al Rettore, che valuta discrezionalmente la loro fondatezza e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 14

Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", è rilasciato dal Rettore a conclusione del corso di dottorato, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi secondo le modalità indicate nell'art. 13.

2. La tesi deve rappresentare l'esito di una ricerca originale, svolta sotto la guida di uno o più tutori. Il testo è redatto in lingua italiana o in altra lingua ufficiale dell'unione europea, previo assenso del collegio. Almeno uno dei tutori deve appartenere al collegio dei docenti del corso.

Lo studente deve dichiarare che i dati della tesi, a prescindere dalla tipologia di lavoro svolto, non devono essere stati precedentemente presentati per il conseguimento di qualsiasi titolo accademico. Le tesi che contengono pubblicazioni scientifiche devono contestualmente includere gli scopi generali del lavoro nel suo complesso e conclusioni che evidenzino la significatività dei risultati ottenuti.

Dovrà inoltre essere chiesto, a cura del dottorando, regolare permesso agli editori delle riviste scientifiche in cui sono stati pubblicati i contributi scientifici inclusi nella composizione della tesi.

3. La discussione pubblica si svolge davanti a una commissione giudicatrice nominata con decreto del Rettore, su proposta deliberata dalla giunta che indica una commissione, unica per corso o per curriculum. La discussione potrà svolgersi con modalità telematiche e di televideo conferenza purché idonee a consentire l'accertamento dell'identità del candidato, a garantire la trasparenza e la pubblicità della prova e l'archiviazione dei relativi dati.

4. Al termine della discussione, con motivato giudizio scritto collegiale, la tesi è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico, comprovati da eventuali pubblicazioni scientifiche e attestati anche dai valutatori esterni. In caso di giudizio negativo, il candidato decade dallo stato di dottorando perdendo il diritto di discutere la tesi una seconda volta.

5. Ciascuna commissione giudicatrice è composta da tre membri effettivi, comunque esterni al collegio dei docenti e preferibilmente esterni all'Ateneo, scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, e almeno due membri supplenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca accademiche e non accademiche. Questi ultimi possono partecipare all'esame finale anche in modalità telematica. Tutti i docenti devono essere specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. I valutatori esterni non possono fare parte della Commissione giudicatrice.

6. Il rimborso delle spese di trasferta sostenute dai componenti esterni delle commissioni esaminatrici per l'esame finale è a carico dell'apposito fondo del bilancio di Ateneo, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento per le missioni.

7. Per il conseguimento del titolo sono indette ogni anno due sessioni di esame finale, che di norma si tengono nei mesi di febbraio-marzo, e nei mesi di ottobre-novembre.

Art. 15 Contributi e borse

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno solo previa verifica, secondo le procedure stabilite dal corso di dottorato, che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente.

2. I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante la disciplina in materia di "uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari".

3. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del D.M. n. 40 del 25 gennaio 2018.

4. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle università su fondi ripartiti dai decreti del ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi ma sono comunque tenuti al pagamento della quota assicurativa e dell'imposta di bollo.
5. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui al comma 2.
6. Le borse di studio di ateneo vengono ripartite tra i corsi di dottorato dell'università di Sassari e di altre sedi universitarie, se consorziate, e comunque previa convenzione.
7. I criteri di valutazione del corso di dottorato e di ripartizione delle borse sono stabiliti dall'Ateneo in linea con i criteri di valutazione e ripartizione stabiliti dal Ministero o dall'ANVUR.
8. La ripartizione delle borse viene proposta dal consiglio della scuola di dottorato sulla base delle risultanze dei criteri di valutazione e ripartizione di cui al comma 7, con la collaborazione dell'ufficio alta formazione, e salva l'approvazione degli organi accademici competenti per statuto e del magnifico Rettore.
9. Ogni corso di dottorato, nei limiti delle proprie disponibilità, può bandire una o più borse riservate a studenti stranieri. In assenza di studenti stranieri vincitori o idonei, tali borse possono essere assegnate, secondo l'ordine di arrivo nella graduatoria, al primo vincitore senza borsa dei posti ordinari. Allo stesso modo, qualora per assenza di candidati idonei uno o più posti ordinari non venissero coperti, questi possono essere assegnati a eventuali cittadini stranieri che abbiano presentato domanda per i posti loro riservati e che siano risultati idonei non vincitori. Detta borsa potrà essere computata ai fini del raggiungimento del numero minimo delle borse necessarie per l'attivazione del dottorato. Ogni corso può altresì destinare a studenti stranieri anche dei posti senza borsa.
10. L'ateneo può contribuire, in compartecipazione con la struttura proponente, al finanziamento di borse di dottorato presso altre sedi universitarie qualora presso l'ateneo di Sassari non sia presente un corso di dottorato riferibile all'ambito disciplinare specifico.
11. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, ivi comprese quelle riservate a studenti stranieri, non coperti dai fondi ministeriali o da altri fondi universitari, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, sottoscritta dal soggetto finanziatore e dall'università, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.
12. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, e ha decorrenza dall'inizio dell'anno accademico.
13. La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile. Qualora si verificasse una rinuncia al beneficio della borsa di studio o un abbandono dal corso di dottorato di un posto con borsa di studio, questa potrà essere attribuita al primo in graduatoria già iscritto al corso e privo di borsa di studio, nello stesso ciclo e nel medesimo curriculum, quest'ultimo se presente e indicato nel bando. In assenza di dottorandi iscritti senza borsa nel medesimo curriculum, ovvero in mancanza dell'indicazione di un curriculum nel bando, in merito alla riassegnazione della borsa si esprimerà

il Collegio dei docenti con propria delibera.

14. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità del finanziatore per gli stessi fini.

15. La maggiorazione della borsa di studio per i periodi di permanenza all'estero di cui all'art. 12 verrà corrisposta in un'unica soluzione successivamente alla data di partenza del dottorando. La stessa non può essere autorizzata se il periodo di ricerca all'estero si svolge nello stesso comune di residenza del dottorando.

16. L'erogazione della borsa di studio è vincolata all'attestazione della presa di servizio del dottorando da parte del coordinatore del corso e presuppone il rispetto dei previsti obblighi di frequenza. Ciascun coordinatore curerà la rilevazione mensile delle presenze di ciascun dottorando, che non dovranno essere inviate agli Uffici ma conservate presso la direzione anche per eventuale esibizione di documentazione su richiesta dei soggetti finanziatori le borse di studio. Sarà cura dei coordinatori inviare tempestivamente agli Uffici comunicazioni relative alle sospensioni, assenze non giustificate, rinunce e interruzioni della frequenza da parte dei dottorandi beneficiari e non di borsa di studio.

17. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Le tipologie di spesa e gli importi assegnati ai dottorandi sono stabiliti annualmente, per ogni anno accademico, con apposito decreto del Rettore e in tempo utile per la predisposizione dei necessari documenti di bilancio. L'utilizzo del budget di cui al presente comma è consentito, per il terzo anno di corso, fino alla data dell'invio della tesi ai valutatori di cui all'art. 13 comma 2 o dell'eventuale secondo invio di cui allo stesso art. 13 comma 2.

18. Per il mantenimento dei contratti di alto apprendistato di cui al successivo art. 17 del presente regolamento, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

19. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

Art. 16

Corsi di dottorato istituiti in convenzione con altre università e corsi di dottorato in consorzio

1. L'ateneo, previa approvazione degli organi accademici competenti per statuto e nel rispetto del bando di cui all'art. 10 e previa stipula di un'apposita convenzione, può attivare corsi di dottorato in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti:

a) atenei italiani od esteri;

b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani od esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché dotati di adeguate risorse in termini di personale, di strutture e di attrezzature.

2. Le convenzioni con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere stipulate in tempo utile per garantire l'accreditamento e l'emanazione del bando di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato. Le convenzioni di cui all'art. 3, comma 7, del presente regolamento devono assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio (tre cicli).

3. Le convenzioni devono prevedere:
 - a) l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca da parte dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti;
 - b) la disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate;
 - c) il finanziamento di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato e per ciascun soggetto convenzionato;
 - d) la ripartizione tra i partner degli oneri finanziari;
 - e) gli apporti scientifici, didattici e di docenza delle parti;
 - f) la mobilità di docenti e dottorandi;
 - g) la possibilità di rilasciare il titolo accademico doppio/multiplo/congiunto.
4. Sono salve in ogni caso le convenzioni con istituzioni estere che prevedano una diversa ripartizione degli oneri finanziari tra i soggetti convenzionati.
5. E' data, altresì, all'ateneo la possibilità di costituire corsi di dottorato in consorzio con altri atenei a livello regionale o nazionale, attraverso I corrispondenti dipartimenti. Scopo della struttura consortile è consentire al corso di dottorato di conseguire i requisiti ministeriali minimi richiesti per l'attivazione, ovvero realizzare comunità di studio più ampie e più varie per esperienze di ricerca là dove manchi tale varietà in una singola università. Resta fermo, in tal caso, che per il corso di dottorato costituito in consorzio deve essere individuata un'unica sede amministrativa.
6. In caso di convenzione con i soggetti di cui al comma 1), lettera b), la sede amministrativa del dottorato è l'ateneo, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
7. Il numero di soggetti convenzionati non può essere superiore a quattro.
8. Nel caso di corsi di dottorato con sede amministrativa presso altra università, cui l'ateneo di Sassari aderisce ai soli fini didattici, la relativa adesione è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra i due atenei interessati, con la precisazione che sono a carico del dipartimento, o corrispondente struttura interessata, che propone l'adesione, gli oneri finanziari connessi allo svolgimento dei corsi di dottorato, ivi comprese le spese di mobilità dei docenti.

Art. 17

Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'ateneo può attivare, previo accreditamento ai sensi dell'art. 3, corsi di dottorato in convenzione con imprese italiane o straniere che svolgano attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che la sede amministrativa del dottorato è l'Ateneo, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
2. L'ateneo può, altresì, attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. In tale caso, la convenzione, dovrà specificare la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente.
3. L'ateneo può, inoltre, attivare corsi di dottorato in alto apprendistato con istituzioni esterne e imprese come previsto dall'art. 5 D. lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
4. I corsi di dottorato in alto apprendistato e i corsi di dottorato industriale, nonché i posti, con e

senza borsa, attivati sulla base delle relative convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti ai posti e alle borse ordinari ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

5. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi precedenti del presente articolo devono prevedere che:

- a) la formazione dei dottorandi rimanga sotto la responsabilità dell'ateneo;
- b) il programma di ricerca sia concordato tra l'ateneo e i soggetti convenzionati, sotto la supervisione di due tutori, uno universitario e l'altro afferente al soggetto convenzionato;
- c) eventuali ipotesi di brevetti e proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale dell'attività di ricerca collegata al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di ulteriori accordi specifici;
- d) il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria integrale di borse o altre forme di finanziamento per un importo almeno equivalente alle borse di studio finanziate dall'ateneo;

6. il soggetto convenzionato renda disponibili strutture adeguate all'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca facilitando, nei modi più opportuni, l'esito professionale dei dottori di ricerca formati nell'ambito della convenzione. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di dottorato possono, tra l'altro, prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

Art. 18

Tesi dottorale in co-tutela

1. Lo svolgimento di tesi in co-tutela è attivato a seguito di apposita convenzione proposta dalla giunta o dal collegio dei due dottorati che intendano realizzare tale obiettivo, e stipulata fra i rettori delle università di riferimento.

2. Le modalità di partecipazione alla tesi in co-tutela devono prevedere le seguenti condizioni minime:

- a) la frequenza degli allievi per la preparazione della tesi effettuata in periodi alterni pressoché equivalenti in ciascuna delle due istituzioni;
- b) la nomina di due tutori direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'università cooperante, che seguono le attività del dottorando e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i tutori direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale. I tutori direttori di tesi (per parte italiana) devono fare parte del Collegio dei docenti del Corso;
- c) la commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due università, è composta da rappresentanti delle due istituzioni in numero pari, e deve comprendere almeno quattro membri, secondo le modalità previste nella convenzione. Possono fare parte della Commissione i tutori direttori di tesi.
- d) Ciascuna istituzione si impegna a conferire il titolo di dottore di ricerca, o titolo equipollente, a seguito della presentazione di una relazione favorevole della commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto.

3. Il titolo di dottore di ricerca è completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'università di ...". La co-tutela di tesi di dottorato può essere attuata solo a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso. La Giunta del corso può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di corso qualora sussistano particolari interessi scientifici. Poiché il dottorando verrà iscritto al primo anno di corso presso l'università partner, la Giunta del corso dovrà contestualmente approvare il rinvio di un anno per la discussione della tesi finale.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno la giunta procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi, iscritti presso le università partner ai fini dell'ammissione all'anno successivo.

Art. 19

Internazionalizzazione

1. L'università di Sassari promuove e agevola la cooperazione internazionale e inter-universitaria anche nel settore dei dottorati di ricerca.
2. In accordo con i principi cui si ispira il "processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore", integrato con quello della ricerca, l'ateneo promuove l'internazionalizzazione dei corsi tramite:
 - a) inserimento di qualificata docenza internazionale;
 - b) incentivazione alla mobilità internazionale degli iscritti ai corsi; partecipazione dei dottorandi a progetti di ricerca internazionale;
 - c) attivazione di corsi in convenzione o consorzio con atenei ed enti stranieri;
 - d) accordi di reciproco riconoscimento dei titoli e dei corsi;
 - e) rilascio di doppi titoli, o titoli congiunti, sulla base di accordi quadro governativi o fra atenei.Ai fini di cui al comma 1 l'ateneo di Sassari promuove e stipula, con altre università straniere, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione e, in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela ai sensi dell'art. 18, e l'istituzione di forme di corsi di dottorato integrati fra l'università di Sassari ed altra università.

Art. 20

Dottorati internazionali

1. Qualora il livello di armonizzazione raggiunto fra l'ordinamento universitario italiano e quello di un altro paese consenta la realizzazione di un corso di dottorato unitario, le relative proposte, congiuntamente formulate, dovranno evidenziare gli obiettivi scientifici e formativi del corso, il piano didattico, la struttura, le attività integrate svolte nell'una e nell'altra sede e la mobilità dei dottorandi e dei docenti.
2. Gli elementi che precedono saranno integrati in una convenzione bilaterale che, in analogia a quanto previsto nell'articolo precedente, disciplinerà la composizione e la competenza degli organi, le modalità di accesso, dell'elaborazione della tesi, degli esami finali e del rilascio del titolo; il tutto a condizione di reciprocità fra le università cooperanti.
3. La disciplina di un corso di dottorato così istituito, per il suo carattere integrato con una università straniera, può essere adottata anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.
4. Le domande relative alla istituzione di un corso di dottorato di cui al presente articolo saranno sottoposte alla valutazione della consulta dei coordinatori di cui all'art. 8 del presente regolamento, presieduta dal delegato Rettorale competente in materia di alta formazione, che terrà conto, fra l'altro, della specificità dei predetti dottorati sulla base degli stessi criteri usati per le proposte di dottorato ordinario per quanto concerne la validità scientifica e formativa.
5. Tenuto conto dei tempi richiesti dal perfezionamento delle convenzioni e delle diverse procedure legate ai progetti di internazionalizzazione in ambito ministeriale, le proposte di attivazione dei dottorati internazionali potranno essere sottoposte alla già citata conferenza in

qualsiasi momento.

Le proposte dovranno:

- a) essere corredate dal parere positivo della giunta o del collegio del corso proponente e dello schema di convenzione da stipulare con le università partner;
- b) evidenziare il fatto di essere presentate quali proposte di corso di dottorato internazionale;
- c) fornire le stesse informazioni riguardanti piano scientifico e didattico, composizione del collegio dei docenti e pubblicazioni dei docenti membri del collegio negli ultimi cinque anni e, in caso di richiesta di rinnovo, gli indicatori di performance degli studenti e dei dottori di ricerca degli ultimi anni;
- d) motivare in modo specifico le ragioni per le quali la proposta ha carattere internazionale e indicare le strategie organizzative grazie alle quali i proponenti ritengono di raggiungere gli obiettivi;
- e) stabilire le modalità di nomina e i criteri di composizione della commissione giudicatrice di ammissione al corso;
- f) citare le istituzioni partner, italiane e straniere, evidenziando la specificità del loro apporto sul piano scientifico-formativo, di organizzazione, di cofinanziamento delle spese e di eventuali borse di studio;
- g) chiarire se vi è mutuo riconoscimento del titolo o rilascio di titolo congiunto, nonché le condizioni generali di pariteticità tra i partner;
- h) presentare un piano finanziario complessivo.

6. La composizione del collegio richiede una partecipazione di docenti dell'università di Sassari proporzionale a quella di altre istituzioni partecipanti.

7. La commissione di valutazione finale dovrà essere composta da tre o da cinque membri, designati, d'accordo tra le istituzioni partecipanti, al di fuori del collegio.

8. I dottorandi dovranno svolgere parte della loro formazione da un minimo di sei ad un massimo di diciotto mesi almeno presso una tra le università partner straniere, svolgendo l'attività di ricerca nell'ambito di un progetto approvato e concordato con il collegio dei docenti.

9. L'autorizzazione alla discussione di tesi è concessa in base ai rapporti redatti, oltre che dai tutori di tesi delle università cooperanti, da almeno due docenti stranieri appartenenti ad altre università.

10. Nel caso in cui non sia diversamente concordato con l'istituzione straniera, la redazione e la discussione della tesi di dottorato saranno in lingua italiana con un ampio riassunto nella lingua dell'università cooperante.

11. Il dottorato internazionale non è automaticamente rinnovato nel ciclo successivo. Ogni conferma è subordinata alla presentazione di apposita richiesta presentata nei modi specificati in questo articolo ed è accompagnata da idonea documentazione e da una relazione che tracci il bilancio dell'anno precedente.

12. Nel caso in cui la valutazione dei candidati avvenga ai sensi dei commi 1 e seguenti del presente articolo (dottorato europeo), non operano le modalità di selezione poste per il conseguimento del titolo di dottorato ordinario dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 21 **Dottorato europeo**

1. Il dottorato europeo non è un titolo accademico a valore sovranazionale, ma una certificazione

che viene attribuita sotto la responsabilità delle singole istituzioni universitarie. È stata elaborata dalla confederazione delle conferenze dei Rettori dell'unione europea (EUA) e viene rilasciata qualora vengano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

- a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due docenti di elevata qualificazione di cui all'art. 13, comma 2 del presente regolamento, appartenenti a due università della Unione Europea diverse da quella del Paese in cui è iscritto il dottorando e da quelle dove il dottorando ha svolto attività di stage;
 - b) presenza nella commissione d'esame di almeno un membro proveniente da una istituzione di un paese della Unione europea diverso da quello del paese in cui è iscritto il dottorando;
 - c) parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali della Unione europea, diversa da quella del paese in cui è iscritto il dottorando;
 - d) la tesi di dottorato deve essere il risultato di periodi, anche non continuativi, di lavoro e di ricerca della durata complessiva di almeno tre mesi in un paese della Unione diverso da quello in cui è iscritto il dottorando. Al fine del rilascio della certificazione di dottorato europeo ai dottorandi che ne abbiano fatto esplicita richiesta la giunta assume entro il 31 ottobre di ciascun anno una delibera che attesta il soddisfacimento delle suindicate quattro condizioni ed esprime l'assenso al riconoscimento della certificazione suddetta.
2. I valutatori esterni non possono fare parte della Commissione.

Art. 22 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia e alle norme statutarie e regolamentari dell'università di Sassari.

Art. 23 Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto rettorale di emanazione.
2. Destinatari del presente regolamento sono i dottorandi *in itinere* iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, nonché quelli il cui primo anno di iscrizione decorra successivamente alla data di entrata in vigore.